

§ 4.10.26 - L.R. 14 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni per promuovere la formazione del catasto delle strade provinciali e comunali.

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 28/11/2005)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nello svolgimento delle proprie funzioni di coordinamento e programmazione in materia di viabilità di interesse regionale, detta disposizioni per promuovere l'istituzione dei Catasti delle strade da parte degli enti locali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e dal decreto ministeriale 1° giugno 2001 (modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni).

Art. 2. (Catasto delle strade)

1. Le Province e i Comuni, ai fini della predisposizione, rispettivamente, del Catasto delle strade provinciali e del Catasto delle strade comunali, provvedono al rilevamento ed all'aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di percorribilità delle strade.

2. Il Catasto delle strade è organizzato secondo le modalità tecniche stabilite con il D.M. 1° giugno 2001.

3. I Comuni possono provvedere alla formazione del Catasto della viabilità comunale tramite accordi con le Province, al fine di istituire un'unica struttura di supporto tecnico operante su base provinciale, lasciando comunque distinti i loro Catasti.

Art. 3. (Finanziamento delle attività)

1. La Regione concede contributi per la formazione del Catasto provinciale e comunale con priorità:

- a) alle Province;
- b) ai Comuni capoluogo;
- c) ai Comuni associati;
- d) ai Comuni che stipulano accordi con le Province e utilizzano il supporto tecnico fornito dalle stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, in base alla disponibilità finanziaria, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'assegnazione delle risorse, tenuto anche conto dell'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali.

Art. 4. (Norma finanziaria)

(Omissis)